

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE ASP / AMMINISTRAZIONI:

- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| • Magiera Ansaloni | con sede a Rio Saliceto (RE) | Amm. Aggiudicatrice e Centrale di Committenza |
| • Carlo Sartori | con sede a San Polo (RE) | Amm. aggiudicatrice |
| • Città delle Persone | con sede a Reggio Emilia(RE) | Amm. aggiudicatrice |
| • Distretto di Fidenza | con sede a Fidenza (PR) | Amm. Aggiudicatrice |
| • Giorgio Gasparini | con sede a Vignola (MO) | Amm. Aggiudicatrice |
| • Opus Civium | con sede a Castelnovo di Sotto (RE) | Amm. Aggiudicatrice |
| • Pianura Est | con sede a Pieve di Cento (BO) | Amm Aggiudicatrice |

RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL PERIODO 01/01/2019 – 30/04/2020 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER MASSIMO ULTERIORI SEI MESI.

(Determinazione del Responsabile Gare e Contratti n. 54del17/07/2019)

CIG 7990172286

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO

La procedura aperta di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto ha per oggetto l'individuazione dell'Agenzia autorizzata ai sensi degli articoli di cui al titolo II capo I del D. Lgs 276/2003 cui le suddette Amministrazioni aggiudicatrici potranno affidare alle condizioni ivi definite oltre quelle eventualmente pattuite tra le parti nel contratto derivato, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Enti Locali, indicate al successivo art. 7 e nelle schede costi personale allegate al presente capitolato, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo dell'utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276, attuativo della legge c.d. Biagi, come richiamato dal D.lgs. 165/2001, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale delle strutture gestite dalle Amministrazioni in unione d'acquisto.

Il presente accordo ha pertanto la finalità di delineare i requisiti sostanziali cui ogni contratto derivato che verrà stipulato dalle Amministrazioni Aggiudicatrici con l'Affidatario dovrà uniformarsi potendo in ogni caso le parti, procedere a modifiche e integrazioni contrattuali in sede di stipula purché non contraddicano o differiscano in modo sostanziale dalle componenti dell'accordo quadro ivi stabilite

Non è consentito il ricorso al lavoratore somministrato per la categoria A e per il personale di vigilanza. I limiti e criteri di impiego del personale presso le PA aderenti, si informerà ai CCNL di comparto per gli EELL nel tempo vigenti e trova disciplina oggi in particolare agli articoli 50, 51 e 52 del CCNL 21/05/2018.

Il servizio in parola comprende tutte le seguenti attività dirette e indirette, inerenti al personale somministrato:

- Ricerca e Selezione
- Formazione e aggiornamento
- Gestione amministrativa e contrattuale
- Pratiche di lavoro e pensione
- Sostituzione e potere disciplinare

I lavoratori da somministrare sottoscriveranno presso l'agenzia, singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze segnalate a tal fine all'Agenzia dalle singole AMMINISTRAZIONE che, in adesione al presente accordo quadro, stipuleranno contratto "derivato" a decorrenza variabile e con termine fisso previsto il 31/10/2023 (salvo rinnovo) e che si andrà a stipulare al termine della presente procedura; il contratto derivato così sottoscritto non vincola in alcun modo le Amministrazione aderenti a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come le ore e le figure professionali attivate possono subire rispetto alla previsione ivi effettuata a mero titolo di previsione, una variazione in riduzione o aumento o una cessazione, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico delle AMMINISTRAZIONE aggiudicatrici e senza che il concorrente o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.

Ciascuna AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice, nel periodo di validità del contratto di somministrazione, si riserva di ricorrere ai prestatori di lavoro somministrati in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari, senz'altra formalità, previo pagamento all'Agenzia del solo corrispettivo pattuito in offerta da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese dirette e indirette che la stessa debba sostenere per la regolare conduzione contrattuale e contributiva col lavoratore

Il contratto di appalto ed il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto del vigente contratto nazionale di lavoro per tempo vigente così come quelli decentrati nel tempo sottoscritti dalle rispettive Amministrazione, così come pure della normativa vigente tra cui si richiama a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251;
- Direttiva Unificata C.E. n. 18 del 31 marzo 2004;
- Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- D. Lgs. 81 del 15/06/2015;
- D. lgs. 50 del 18/04/2016.

I lavoratori avviati presso le diverse strutture gestite da AMMINISTRAZIONE, quali amministrazioni aggiudicatrici non sono computabili nella dotazione organica ai fini dell'applicazione di normative di legge corrispondenti o delle norme dei contratti collettivi, con la sola eccezione delle disposizioni applicabili alle Amministrazione committenti relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di garantire le prestazioni occorrenti, l'Agenzia ha l'obbligo di:

1. fornire le figure professionali richieste:
 - a. **entro il termine indicato** nell'offerta tecnica (e comunque entro le 60 ore dalla richiesta, ove non diversamente previsto nel Capitolato)¹, a pena di inadempimento del contratto e di irrogazione delle conseguenti sanzioni.
 - b. Adeguatamente e **regolarmente tempi**
 - c. e rispetto ai temi della sicurezza prima dell'esecuzione contrattuale per quanto di propria competenza*

¹ Si intendono trasmesse alle ore 12:00 tutte quelle anteriori a quest'orario e alle ore 18:00 quelle seguenti fino alle ore 0:00 della giornata.

- d. Munite dei **titoli di istruzione e abilitazione** professionali (titoli professionali, iscrizione in albi ecc) in corso di validità per il ruolo/missione da svolgere presso l'Amministrazione utilizzatrice.
 - e. In possesso dei **requisiti di legge** minimi stabiliti per l'assunzione presso il pubblico impiego (maggiore età, essere immune da condanne, conoscenza adeguata della lingua italiana, ecc)
 - f. In possesso dei **requisiti ulteriori** eventualmente disciplinati a termine di regolamento e legge, ove segnalati da parte delle singole Amministrazione in ragione della figura professionale e/o attività da far espletare al lavoratore.
 - g. Dotate delle **condizioni necessarie** alla tempestiva presa di servizio (automunite e dotate di patente di guida, disponibili al lavoro a turni se necessario ecc)
2. Assicurarsi (ed eventualmente intervenire quando necessario) che il soggetto somministrato
- a. Adempia ai propri obblighi contrattuali e di legge (mansioni, uso dei DPI, sottoporsi a visita medica obbligatoria ecc), se l'utilizzatore segnali carenze in tal senso dopo formale richiamo del lavoratore
 - b. Adempia con diligenza ai propri compiti di istituto e attenga in modo disciplinarmente ineccepibile alle proprie funzioni, se si dovessero ricevere segnalazioni in tal senso;
3. Sostituire il personale che:
- a. Durante il periodo di prova non risulti idoneo, ad avviso dell'ASP- aderente, alle proprie mansioni di istituto previa debita motivazione da parte dell'Amministrazione
 - b. Perda in corso di somministrazione uno o più dei titoli o requisiti di cui al punto 1
 - c. Non adempia agli obblighi di cui al punto 2

* La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto derivato di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore e, in tal caso, al somministratore spetterà a proprio carico il solo costo del personale che abbia partecipato ai corsi di tale natura.

ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 lettera d), del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in presenza di convenzioni CONSIP o convenzioni dell'Agenzia per lo Sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna (INTERCENT-ER), le Amministrazioni aderenti hanno il diritto (singolarmente e/o tramite la Centrale di Committenza per conto di una o più di loro) di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La convenienza di tale opzione è determinabile unicamente dalle singole Amministrazioni anche tenuto conto dei costi indotti e indiretti che la stessa dovrebbe sostenere a fronte del recesso contrattuale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi amministrativi, costi organizzativi, disservizio per gli utenti ecc.

ART. 3 DURATA, CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro avrà una durata dal **01/11/2019** al **30/04/2020**, eventualmente prorogabile per sei (6) mesi; durante la validità dello stesso per ogni Amministrazione qualificata nel presente come "Amministrazione Aggiudicatrice" è possibile stipulare dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva il contratto derivato che sarà efficace, subordinatamente alla corretta esecuzione del periodo di prova di 6 mesi previsto dall'art. 5 del presente Capitolato, fino al **31/10/2023**.

Al termine del primo periodo di durata contrattualmente variabile a seconda del momento in cui si aderisce all'accordo quadro, potrà essere disposto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice che l'Agenzia aggiudicataria sia obbligata a svolgere alle medesime condizioni, economiche e contrattuali pattuite ed in essere al momento della scadenza:

- Eventuale proroga tecnica fino a un massimo di ulteriori 6 mesi.
- Eventuale rinnovo contrattuale fino a un massimo di ulteriori 24 mesi

Le singole somministrazioni di lavoro potranno essere richieste entro la data ultima di durata del contratto di appalto derivato (proroga o rinnovo inclusi), anche se il periodo di somministrazione richiesto abbia scadenza oltre il termine del contratto di appalto. In questo caso, attivabile anche per ragioni organizzative (ivi compresa la riduzione del disservizio durante il subentro contrattuale tramite il necessario affiancamento del personale cessante con quello "entrante"):

1. La durata del contratto di appalto cessante NON si intenderà ulteriormente né prorogata né rinnovata in alcun modo ma cesserà alla data stabilita. Ciò non impedisce pertanto l'avvio di efficacia, alla scadenza del precedente, di nuovo contratto di appalto con altro soggetto che abbia legittimamente avuto aggiudicazione del medesimo servizio.
2. I contratti di lavoro somministrato attivati con l'Agenzia saranno comunque ottemperati dall'Amministrazione pagando, alle medesime condizioni contrattuali del contratto di appalto cessante, sino alla scadenza prevista dal contratto del lavoratore, l'agenzia con la quale lo stesso è stato attivato.

L'importo presunto dell'appalto, viene ivi stimato in via presunta al mero fine di:

1. Programmazione economica da parte degli enti aderenti e relativa definizione:
 - a. Dell'importo a base di gara
 - b. Dell'importo con cui effettuare la stipula del contratto derivato da parte delle Amministrazioni aderenti
2. Stima da parte delle singole imprese offerenti delle valutazioni economiche necessarie per la definizione dell'offerta in sede di partecipazione alla gara.

Tali importi non costituiscono pertanto la proiezione e/o l'indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma hanno solo il fine di quantificare l'importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo A.N.AC., cauzioni, ecc.).

Esso è pertanto, nel suo complesso così come pure nelle sue parti, passibile di variazioni senza che da ciò possa derivare alcun pregiudizio di nessuna delle parti da cui discendano diritto di risarcimento, indennizzo o alterazioni delle condizioni dell'appalto ovvero pretese alcune.

È infatti prevista la facoltà di ogni Amministrazione aderente, in corso di vigenza del proprio contratto derivato, di poter effettuare delle variazioni contrattuali al ricorrere dei casi stabiliti ai sensi dell'art 106 del D.Lgs. 50/2018 comma 1. Per quanto al comma 1 lettera e) l'importo della variazione è fissato nello stesso limite % di cui al comma 7 del medesimo articolo che non essendo ivi prevedibili non vengono per tale motivo quantificate economicamente; oltre a ciò è sempre ammessa l'ulteriore facoltà di aumento o diminuzione sino al limite del 20% dell'importo del contratto di appalto derivato per ogni singola Amministrazione ai sensi del comma 12 del medesimo articolo.

fabbisogno presunto <u>per l'intero periodo di durata contrattuale</u> del proprio contratto derivato (da quando si aderisce al 31/10/2023)	CAT D1	CAT C1	CAT B3	CAT B1
ore di fabbisogno totali per categoria	TOTALE ORE RICHIESTE DALL'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO AL 31/10/2023	TOTALE ORE RICHIESTE DALL'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO AL 31/10/2023	TOTALE ORE RICHIESTE DALL'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO AL 31/10/2023	TOTALE ORE RICHIESTE DALL'ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO AL 31/10/2023
Asp PianuraEst				
tot complessivo ore x tipo orario	160.808,57		15.017,14	
	160.808,57	0,00	15.017,14	0,00
ASP Distretto di Fidenza				
tot complessivo ore x tipo orario	22.525,71	84.471,43	157.680,00	22.525,71
	22.525,71	84.471,43	157.680,00	22.525,71
ASP Carlo Sartori (aggio)				
tot complessivo ore x tipo orario	36.369,64	16.425,00	123.187,50	10.558,93
	36.369,64	16.425,00	123.187,50	10.558,93
ASP Città delle persone				
tot complessivo ore x tipo orario	121.681,88	110.128,71	285.443,04	21.117,86
	121.681,88	110.128,71	285.443,04	21.117,86
ASP Giorgio Gasparini Vignola				
tot complessivo ore x tipo orario	57.483,00	183.491,00	255.405,00	4.680,00
	57.483,00	183.491,00	255.405,00	4.680,00
ASP Magiera Ansaloni				
tot complessivo ore x tipo orario	37.777,50	1.759,82	245.141,91	7.039,29
	37.777,50	1.759,82	245.141,91	7.039,29
ASP Opus Civium				
tot complessivo ore x tipo orario	12.514,29	15.955,71	87.182,86	24.090,00
	12.514,29	15.955,71	87.182,86	24.090,00
tot complessivo ore x tipo orario	449.160,59	412.231,68	1.169.057,45	90.011,78

tot complessivo ore x categoria	<u>449.160,59</u>	<u>412.231,68</u>	<u>1.169.057,45</u>	<u>90.011,78</u>
AGGIO A BASE DI GARA (ORARIO)	1,00	1,00	1,00	1,00

fabbisogno presunto per l'intero periodo di rinnovo (dal 01/11/2023 al 31/10/2025)	CAT D1	CAT C1	CAT B3	CAT B1
ore settimanali del personale necessario	TOTALE ORE RICHIESTE DALL'01/11/2023 AL 31/10/2025	TOTALE ORE RICHIESTE DALL'01/11/2023 AL 31/10/2025	TOTALE ORE RICHIESTE DALL'01/11/2023 AL 31/10/2025	TOTALE ORE RICHIESTE DALL'01/11/2023 AL 31/10/2025
ASP Pianura Est	32.537,13		7.508,57	
	32.537,13	0,00	7.508,57	0,00
ASP Distretto di Fidenza	15.017,14	56.314,29	105.120,00	15.017,14
	15.017,14	56.314,29	105.120,00	15.017,14
ASP Carlo Sartori	19.084,29	8.760,00	63.353,57	5.631,43
	19.084,29	8.760,00	63.353,57	5.631,43
ASP Città delle persone	71.331,43	71.331,43	177.077,14	13.140,00
	71.331,43	71.331,43	177.077,14	13.140,00
ASP Giorgio Gasparini	28.741,00	69.245,00	255.405,00	4.680,00
	28.741,00	69.245,00	255.405,00	4.680,00
ASP Magiera Ansaloni	22.369,29	1.877,14	130.742,35	3.754,29
	22.369,29	1.877,14	130.742,35	3.754,29
ASP Opus Civium	3.754,29	5.631,43	47.554,29	13.140,00
	3.754,29	5.631,43	47.554,29	13.140,00
tot complessivo ore x tipo orario	192.834,56	213.159,29	786.760,92	55.362,85
tot complessivo ore x categoria	<u>192.834,56</u>	<u>213.159,29</u>	<u>786.760,92</u>	<u>55.362,85</u>

	D1	C1	B3	B1
tot complessivo ore x tipo orario per tutta la durata contrattuale (contratto originario + rinnovo)	641.995,14	625.390,97	1.955.818,37	145.374,64
tot complessivo ore x categoria per tutta la durata contrattuale (contratto originario + rinnovo)	<u>641.995,14</u>	<u>625.390,97</u>	<u>1.955.818,37</u>	<u>145.374,64</u>

Il costo complessivo della base di gara è determinato:

1. Dal numero di ore complessivo presunto per ogni categoria moltiplicato per il costo di quel personale di categoria in base al costo del contratto delle Agenzie di lavoro in applicazione del CCNL EELL. Il costo indicato è:
 - determinato per le figure professionali addette ai servizi convenzionalmente indicati in tabella al cui variare può variare il relativo valore.
 - al netto delle parti retributive variabili. Il costo da imputarsi ad ogni singola Amministrazione sarà pertanto pari al costo indicato maggiorato del rateo di tali istituti)
 - il costo delle ferie, seppure nel presente Capitolato è stato considerato su sei (6) giorni settimanali, lo stesso, nel caso concreto, deve essere rappresentato dal costo imputabile per il lavoratore in ragione della tipologia lavorativa (su 5 o 6 giorni settimanali e con esperienza di lavoro inferiore ai 3 anni di anzianità)
 - comprensivo del tasso di assenteismo che per utilizzatore deve essere pari allo 0% in quanto all’Agenzia sarà corrisposto il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto in caso di assenza del lavoratore, nessun corrispettivo è dovuto all’Agenzia, che dovrà farsi carico delle spese legate alla mancata operatività del prestatore di lavoro.
2. Dall’aggio stabilito (e convenuto tra le Amministrazione aderenti come idoneo a costituire base di gara) moltiplicato per le ore presunte di ogni categoria come sopra stabilito

L’offerta sarà quindi costituita da:

- L’offerta economica che verterà solo sul ribasso offerto sull’aggio di agenzia indicato
- L’offerta tecnica che verterà sui criteri qualitativi evidenziati nel disciplinare di gara.

L’Agenzia:

- NON può avvalersi di offerte che tengano presente riduzioni o agevolazioni fiscali per specifici condizioni di somministrazione del personale ma basare l’offerta esclusivamente su personale “ordinariamente” somministrato (al fine di rendere omogenee e confrontabili le offerte)
- Per quello che riguarda la % media di assenteismo che ritiene di sostenere per l’intero appalto, al fine di poter giustificare in maniera rigorosa, eventuali, riduzioni dei costi tale dato potrà essere chiesto all’Operatore Economico che si sarà aggiudicato la gara.

Nel costo del lavoro, di ciascun contratto derivato con le singole PA aderenti, si dovranno specificare, aggiungendoli, i valori che risultano dall’applicazione delle percentuali INAIL alle quali fare riferimento sulla base di ciò che risulta dalle anagrafiche dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, il valore degli importi ASPI se dovuti e il costo dell’IVC (art. 1, comma 440, della Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”)); il costo delle festività non godute (es. personale turnista o non turnista) sarà oggetto di fatturazione separata.

Non è pertanto ammesso alcun ribasso sul costo del personale il quale viene individuato come parte stabile salve le variazioni:

- contrattuali future dovute alle categorie professionali eventualmente diverse da quelle indicate richieste dalle Amministrazione
- ratei contrattuali derivanti dall’applicazioni di contratti decentrati in uso presso l’Amministrazione utilizzatrice
- applicazioni di indennità contrattualmente stabilite (es. maggiorazioni per turno)

Non si prevedono, considerando la quota a carico dell’utilizzatore, costi aggiuntivi per la sicurezza nella fase di esecuzione dell’appalto.

All’Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate.

Le Amministrazioni aggiudicatrici corrisponderanno all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettivamente eseguita dal prestatore di lavoro, il costo del lavoro e l’aggio che sarà offerto in sede di gara, sul quale andrà calcolata l’IVA.

Il costo orario base comprende gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (ex festività, permessi retribuiti, ferie, TFR ed ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL di riferimento), gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali, contributo ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei.

N.B.: Qualsiasi costo contrattuale comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari etc.) sono a carico dell’Agenzia di somministrazione e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.

Si precisa che:

- le ore di lavoro convenzionali, su base giornaliera, sono pari a 6;
- il divisore orario convenzionale mensile, CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, è pari a 156;
- il divisore orario annuale convenzionale, CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, è pari a 1872.

In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed eventuale proroga.

Il corrispettivo economico di offerta costituito dalle suddette tariffe orarie di base, integrato dall’aggio di agenzia e dalle maggiorazioni previste dal vigente CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali a titolo di salario accessorio, dovrà quindi compensare

- tutte le attività e costi diretti e indiretti sostenuti dall’agenzia tra le quali a titolo indicativo:

- 1) Ricerca e selezione del personale;
 - 2) Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;
 - 3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie somministratrici di lavoro a tempo determinato;
 - 4) Quota assicurativa INAIL;
 - 5) Sostituzione del personale;
 - 6) Festività;
 - 7) Festività infrasettimanali;
 - 8) Attività di formazione;
 - 9) Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utente;
 - 10) Ferie, congedi e permessi;
 - 12) Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione
 - 13) Controlli fiscali sulle assenze per malattie;
 - 15) Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
 - 16) Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali;
- Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale), necessaria per poter calcolare l’imposta IRAP a carico dell’utente, posto che l’AMMINISTRAZIONE è un ente pubblico non

economico pertanto la base imponibile IRAP viene calcolata con metodo retributivo, ai sensi di legge.

- Le attività amministrative e di interfaccia per l'esecuzione dell'appalto per ogni singola Amministrazione
- I servizi offerti in sede di gara
- L'APL dovrà presentare, a richiesta della SA, la prova dei versamenti fatti per ciascun inviato in missione relativi a:
 - o INPS
 - o INAIL
 - o ASPI
 - o FORMATEMP
 - o EBITEMP
 - o Ogni altro importo per il quale è prevista una trattenuta a carico del lavoratore e/o un trasferimento dall'utilizzatore

Il riconoscimento da parte dell'Amministrazione di voci del salario accessorio conseguite attraverso accordi sindacali sarà corrisposto al somministratore, che ha l'obbligo di retribuire almeno nella stessa misura il personale impiegato presso le AMMINISTRAZIONE aggiudicatrici che, nel silenzio delle fonti negoziali, è da ritenere che i trattamenti economici accessori possano gravare su fondi di produttività interni delle singole amministrazioni utilizzatrici, per i quali non è previsto alcun incremento degli aggr di agenzia.

Tali importi verranno comunicati dall'ente all'agenzia che dovrà inserirli nella prima busta paga utile e saranno fatturati da quest'ultima senza, come si è detto, soggezione ad alcun aggr.

Le AMMINISTRAZIONE aggiudicatrici devono corrispondere all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio fatto salvo diverso ed esplicito accordo tra le parti.

Il Servizio Politiche del Personale di ciascuna AMMINISTRAZIONE trasmetterà all'Agenzia, entro la prima settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dai singoli lavoratori somministrati.

Tutti i costi e le spese diverse dal costo delle ore effettivamente lavorate e dalle maggiorazioni previste a titolo di salario accessorio, devono intendersi remunerate dall'aggr di Agenzia.

ART. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente dalle AMMINISTRAZIONI aggiudicatrici, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell'interesse delle stesse.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato e nel rispetto delle sotto riportate modalità.

A. L'Agenzia, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità del contratto, provvederà ad esaudire le singole richieste di prestazioni di lavoro in somministrazione avanzate dalle AMMINISTRAZIONI aggiudicatrici, relativamente alle diverse figure professionali, previa richiesta scritta delle AMMINISTRAZIONI utilizzatrici da trasmettere a mezzo mail, fax o eventuale portale messo a disposizione dell'APL, sia singolarmente che cumulativamente per più richieste. Entro la data di avvio contrattuale, l'Amministrazione ha comunque facoltà di modificare-sospendere-annullare la richiesta avanzata in base a proprie ragioni organizzative e/o di interesse dell'Ente, senza che ciò dia adito ad alcuna richiesta da parte dell'Agenzia sotto forma di indennizzo, rimborso o altro.

B. la tipologia di lavoratore – inquadramento, orario settimanale, profilo professionale, ecc - sarà definito dalle singole Amministrazione nella richiesta e sarà attinente alla disciplina del vigente CCNL per il comparto EE.LL. e coerente con il CCNL delle Agenzie di somministrazione

C. L’Agenzia, ricevuta la richiesta, dovrà:

- nei casi di urgenza, appositamente specificati dall’amministrazione es sostituzioni malattie improvvise / infortuni, che prevedono un avvio effettivo del servizio entro 2 giorni dalla data della richiesta: presentare all’utente almeno 2 curriculum entro le 24 ore successive al ricevimento della richiesta per ogni unità lavorativa e relativi recapiti per essere contattati che potranno, a discrezione dell’Amministrazione, essere preventivamente sottoposti a colloquio conoscitivo
- per le richieste che prevedano un avvio effettivo del servizio entro 4 giorni dalla data della richiesta: presentare nei tempi previsti in offerta di gara e comunque entro le 48 ore all’utente almeno 2 curriculum per ogni unità lavorativa e relativi recapiti per essere contattati
- per le richieste che prevedano un avvio effettivo del servizio oltre 4 giorni dalla data richiesta: presentare nei tempi previsti in offerta di gara all’utente almeno 3 curriculum per ogni unità lavorativa e relativi recapiti per essere contattati, che potranno, a discrezione dell’Amministrazione, essere preventivamente sottoposti a colloquio conoscitivo

D. Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l’attività risulterà dall’apposito singolo contratto che sarà stipulato tra il lavoratore e l’Agenzia. Sarà cura dell’agenzia la stampa, raccolta e gestione documentale della contrattualistica di ogni singolo lavoratore così come pure le richieste alla stessa inoltrate per la fruizione degli istituti contrattuali maturati/aventi titolo.

E. I lavoratori avviati dovranno comunque possedere:

- Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell’attività da prestare;
- Requisiti di onorabilità;
- Caratteristiche di compatibilità con il ruolo da assumere per assenza di cumulo di impieghi e incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001);
- Assoggettabilità all’applicazione/estensione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e di quelli specifici della singola Amministrazione;
- In generale i requisiti per lavorare all’interno degli Enti pubblici.
- In caso di personale extracomunitario, oltre alla regolarità dei documenti che consentono la permanenza sul territorio dello stato italiano, è necessario il possesso di un titolo di studio considerato equipollente secondo la legislazione nazionale.

F. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture gestite dalle AMMINISTRAZIONE utilizzatrici. In merito all’aggiornamento formativo del personale infermieristico e fisioterapico somministrato, l’Agenzia si obbliga ad assicurare opportuno aggiornamento professionale specialistico, pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata, con oneri economici che si intendono già compresi nel prezzo di offerta, anche mediante utilizzo delle opportunità fornite dai fondi strutturali appositamente predisposti.

G. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile.

H. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL ed il **premio** è determinato in relazione al tasso medio stabilito per l’attività svolta dall’impresa utilizzatrice

nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte; I tassi medi sono reperiti mediante accesso al portale INAIL dedicato.

I. Le AMMINISTRAZIONE utilizzatrici osserveranno nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel T.U. in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro; l'utilizzatore si impegna altresì ad informare l'Agenzia dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti. L'Agenzia si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso AMMINISTRAZIONE utilizzatrice.

L. L'Agenzia è obbligata, se dotata di medico competente, ad effettuare sul personale, prima dell'inserimento nelle strutture gestite dalle AMMINISTRAZIONE utilizzatrici, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità alle mansioni. In seguito il lavoratore verrà preso in carico dal Medico Competente della ditta utilizzatrice, che completerà l'analisi con una sorta di visita preventiva supplementare.

Nel caso in cui l'agenzia non abbia un medico competente, ovvero si concordi di utilizzare quello delle singole SA, sarà quello della "Utilizzatrice" ad effettuare la visita preventiva, emettendo un giudizio di idoneità ed aprendo la cartella sanitaria e di rischio, se si tratta del primo rapporto di lavoro, o aggiornandola se già esistente, definendo poi il protocollo degli accertamenti sanitari preventivi.

L'Agenzia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965, n.1124.

M. L'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice corrisponderà all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro.

N. L'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei lavoratori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiedere la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.

L'agenzia deve inoltre sempre garantire:

- La pronta e costante disponibilità telefonica
 - o dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
 - o il sabato dalle 09.30 alle 12.30
- fornire
 - o i recapiti e-mail attivi per l'intera durata dell'appalto potendovi l'Amministrazione inoltrare messaggi o file che dovranno essere letti ed evasi tempestivamente se inoltrati nelle predette fasce orarie
- fornire all'Amministrazione un rendiconto mensile con tutti i contratti di personale somministrato in scadenza il mese successivo

ART. 5 PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi, comunque computati nella durata complessiva del contratto, il servizio si intenderà conferito in prova, al fine di consentire all'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice di effettuare una valutazione ampia e complessiva rispetto alle modalità di esecuzione del servizio offerto.

In caso di valutazione negativa, espressa entro il termine del periodo di prova, l'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice, a suo insindacabile ma motivato giudizio, potrà recedere dal contratto (ex art. 1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta, con preavviso di 15 giorni ed invio a mezzo PEC.

In tal caso all'Agenzia spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti, escludendosi sin da ora la corresponsione di indennizzi o rimborsi di qualsivoglia natura e titolo.

L'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice potrà richiedere all'Agenzia la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente e l'Agenzia si obbliga sin da ora a garantire tale continuità.

L'Amministrazione utilizzatrice si riserva inoltre di procedere all'incameramento dell'intera garanzia fidejussoria definitiva, fatta salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 6 RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Ciascuna richiesta di attivazione di una somministrazione dovrà essere corredata con le seguenti informazioni minime:

- la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento, e – eventualmente - il grado di esperienza e le conoscenze necessarie;
- le modalità orarie delle prestazione
- la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- la sede di lavoro (prevalente)

Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite e-mail, fax al recapito fornito dall'Agenzia, o eventuale portale messo a disposizione dell'APL, ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno i tempi previsti per l'avvio dei lavoratori, che dovrà comunque avvenire nel rispetto di quelli dichiarati nell'offerta tecnica. Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno altresì i tempi previsti per l'applicazione di eventuali penali.

Le copie dei contratti di lavoro tra l'Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse alla sede amministrativa di ciascuna AMMINISTRAZIONE utilizzatrice, solidalmente responsabile ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m., la quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, del modello UNIEMENS e delle buste paga. Qualora l'Agenzia non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, l'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice procederà alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria in danno dell'Agenzia inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l'eventuale violazione di norme penali.

Doveri del personale

Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere le funzioni proprie della mansione oggetto della richiesta. Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità.

A ciascun lavoratore verrà fornito dall'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice un tesserino di riconoscimento che dovrà obbligatoriamente essere sempre indossato in modo ben visibile durante tutto il tempo di lavoro o, in alternativa, sarà fornita apposita divisa con l'identificativo applicato alla stessa nel rispetto della normativa sulla privacy.

Al personale somministrato si applicherà il Codice di comportamento aziendale, nonché il Regolamento di gestione del personale AMMINISTRAZIONE, per quanto compatibile con l'istituto della somministrazione.

L'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell'impresa fornitrice, attuati anche su segnalazione dell'utilizzatore, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive modificazioni, comporterà in capo all'APL l'obbligo di informare tempestivamente l'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice

dell'esito della procedura, nonché l'assunzione dei relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa del provvedimento disciplinare.

L'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice comunicherà, per iscritto, tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione e, se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.

Il prestatore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'AMMINISTRAZIONE e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato.

Adempimenti dell'Agenzia di somministrazione

L'Agenzia, previa specifica richiesta dell'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice, dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale somministrato per qualsiasi motivo assente dal servizio o che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio assegnato, conformemente alla tempistica stabilita del presente capitolato. Tali eventuali sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio, dovranno essere comunicate tempestivamente dall'Agenzia all'AMMINISTRAZIONE, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione.

In ogni caso l'Agenzia, se richiesto dall'Amministrazione, dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio ed è tenuta a consegnare all'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice una copia del contratto individuale di lavoro stipulato con il lavoratore.

L'agenzia dovrà pure fatturare alle singole Amministrazione suddividendo il costo mensile del personale somministrato in base ai centri di spesa che le saranno indicati dalle singole Amministrazione ed a cui dovrà allinearsi costantemente in corso di contratto assicurando che la fatturazione rilevi:

1. il costo totale del singolo centro di spesa
2. il dettaglio del personale impiegato in quel centro di costo (ore/spesa)
3. l'aggio applicato separatamente

Sicurezza

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto del contratto. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.

Il referente aziendale presso il quale l'Agenzia potrà ottenere informazioni relative al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 7 PROFILI PROFESSIONALI

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

- Infermiere professionale, Psicologo, Fisioterapista/terapista della riabilitazione, Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile; Animatore, Istruttore Amministrativo e/o Contabile; Responsabile Assistenziale; Operatore Socio Sanitario; tecnico manutentore; operaio; ecc

Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra/sotto descritte, in relazione alle effettive esigenze dell'AMMINISTRAZIONE utilizzatrice. Nell'eventualità, sarà cura della singola Agenzia fornire i costi di dette figure, fermo restando l'aggio di aggiudicazione.

Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che potranno anche essere esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione.

Si precisano sin da ora i requisiti richiesti per alcune figure professionali, posto che per tutti i profili è richiesta piena idoneità psicofisica alla mansione e possesso della patente di guida categoria B in corso di validità.

Infermiere Professionale: si richiede il possesso di diploma di laurea in scienze infermieristiche, ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi. Si richiede iscrizione all'Albo degli Infermieri;

Psicologo: si richiede il possesso di diploma di laurea in psicologia; abilitazione professionale e iscrizione all'ordine degli psicologi; aver maturato un'esperienza professionale, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di psicologo presso servizi sociali di Ente Locale o Asl.

Fisioterapista: si richiede possesso di diploma di laurea in fisioterapia (Scienze riabilitative delle professioni sanitarie), ovvero diploma di fisioterapista conseguito in base a precedente ordinamento, abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista.

Educatore Professionale: si richiede il possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: Scienze dell'educazione (Classe L-19 DM 270/04) indirizzo di Educatore Professionale o titoli equipollenti; Laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento o Laurea Magistrale o Specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali Lauree secondo le vigenti disposizioni normative. L'equipollenza dovrà essere dichiarata e dimostrata a cura del candidato.

Animatore: si richiede il possesso di diploma di scuola media secondaria superiore unitamente ad attestato di qualifica specifico di "Animatore di comunità" o titolo equipollente e possedere piena idoneità psicofisica alla mansione ed idoneità sanitaria alla manipolazione di alimenti.

Operatore Socio Sanitario: si richiede il possesso di diploma di scuola media inferiore, unitamente ad attestato di qualifica di "Operatore Socio Sanitario" e possedere piena idoneità psicofisica alla mansione ed idoneità sanitaria alla manipolazione di alimenti.

Figure Operative e Ausiliarie: Si richiede il possesso di diploma di scuola media inferiore, nonché di adeguata esperienza professionale, comprovata da un'anzianità di servizio nel medesimo ruolo che permetta di ritenere il candidato idoneo alla mansione e possedere piena capacità psicofisica; nel caso di personale di cucina è richiesto l'attestato di alimentarista.

Educatore scolastico: Si richiede il possesso di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale 16 ottobre 2017 n. 1564

Autista Manutentore: patente di guida specifica e abilitazioni per l'eventuale conduzioni di macchine complesse per provvedere alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico

Assistente Sociale: Si chiede diploma di Assistente Sociale, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84, o titolo universitario idoneo al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale e l'iscrizione all'Albo professionale, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Sezione A o Sezione B);

Insegnante di Scuola d'Infanzia: Si chiede la Laurea in:

- Scienze della formazione primaria ad indirizzo Scuola dell'Infanzia, (titolo abilitante all'insegnamento ai sensi dell'art. 6 del D.L. 137/2008 convertito in legge 169//2008);
- Scienze della formazione primaria a ciclo unico quadriennale (classe LM 85bis)
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (conseguito presso le Scuole Magistrali legalmente riconosciute o paritarie) conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Diploma di maturità rilasciato dagli Istituti Magistrali, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

E' richiesta una specifica esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia di età 3 – 6 anni. Sono esclusi dal conteggio i periodi di servizio prestato in qualità di volontario e tirocinante

Potranno essere richieste figure a tempo Pieno, Tempo Parziale, M.O.G. ed altre tipologie, previste dai contratti delle Aziende Somministratrici , la cui necessità dovesse sopravvenire nel corso della validità del contratto .

Resta in facoltà della singola Asp aderente stabilire caratteristiche professionali o di inquadramento contrattuale che divergano in tutto o in parte dalle suddette indicazioni, cui l'agenzia dovrà comunque attenersi.

L'Agenzia ha l'obbligo di trasmettere all'AMMINISTRAZIONE, prima dell'inizio del servizio, copia dei Diplomi e degli altri attestati richiesti

ART. 8 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l'Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore solo se richiesto dall'Amministrazione; il termine massimo in tal caso è di 24 ore data comunicazione.

ART. 9 PENALITÀ

In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi di offerta e/o capitolato, potranno essere applicate le seguenti penali:

- Per ritardi nell'avvio di lavoratori comporterà:
 - Per ritardi entro 48 ore dal termine fissato in sede di offerta o capitolato, la penale corrisponde all'obbligo di somministrazione dell'Agenzia del personale richiesto per l'intera durata contrattuale senza l'applicazione dell'aggio.
 - Per ritardi superiori alle 48 ore dal termine fissato in sede di offerta o capitolato, la penale corrisponde ad € 50,00 per ogni giornata di ritardo da calcolarsi decorrente dalla data di richiesta e da applicarsi alla prima fatturazione utile ovvero, a scelta dell'Amministrazione, alla fidejussione.
 - Per inadempienze diverse da quelle sopracitate, quali modifiche non concordate, mancata applicazione delle norme in materia di inquadramento giuridico, retributivo, assicurativo la prima infrazione rilevata è punita con la somma di € 500,00 al giorno/addetto; la seconda comporta la risoluzione del contratto
- Le penali andranno evidenziate in fatturazione rendendo evidente il dovuto teorico e quello realmente applicato a seguito dell'importo riconosciuto a titolo di penale.

Le penali non possono complessivamente eccedere il 10% dell'importo contrattuale. In caso di eccedenza a tale limite è facoltà unilaterale dell'Amministrazione di risolvere il contratto.

L'eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere permette l'applicazione di una penale di € 500,00 e potrà comportare l'interruzione del contratto ed il subentro del concorrente che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta inviata via PEC alla quale l'Agenzia ha facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio insindacabile dell'AMMINISTRAZIONE, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Agenzia le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'AMMINISTRAZIONE nei confronti dell'Agenzia per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Agenzia rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

ART. 10 GARANZIE ED OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, l'Agenzia aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", nella misura e con le modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Detta garanzia può essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice. La mancata costituzione della garanzia definitiva, prima della stipula del contratto derivato determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte di AMMINISTRAZIONE.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell'Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre avere in essere per l'intera durata contrattuale, idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro nella quale viene indicato che ASP è terzo a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'Art. 1916 cc e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore.

L'Agenzia deve assumere il lavoratore con contratto scritto, in base al quale si obbliga alle seguenti prestazioni minime:

- a) pagare direttamente al prestatore di lavoro somministrato le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
- b) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL;
- c) corrispondere ai lavoratori avviati una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL del comparto Regione ed Enti Locali per la categoria professionale corrispondente;
- d) liquidare la retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile;
- e) effettuare i necessari accertamenti sanitari pre assuntivi (le visite periodiche restano invece a carico delle AMMINISTRAZIONE utilizzatrici).

L'Agenzia si obbliga inoltre a:

1. individuare un referente di filiale per la gestione dei rapporti con l'AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice, comunicandone tempestivamente il nominativo e relativi recapiti;
2. attivare un numero di emergenza per la gestione delle urgenze, che funzioni al di fuori degli orari sopra indicati per quei servizi assistenziali che funzionano 7 giorni su 7 e che potrebbero presentare situazioni critiche anche durante i giorni prefestivi e festivi, che debbo essere gestite tempestivamente, trattandosi di servizi alla persona;

Le AMMINISTRAZIONE aggiudicatrici si obbligano a loro volta a:

- a) comunicare per scritto all'Agenzia l'eventuale assegnazione del lavoratore a tempo determinato a mansioni superiori, prendendo atto che in tal caso l'Agenzia avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad esso spettante per adeguarlo a quello della nuova mansione;
- b) versare direttamente in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- c) corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica;
- d) comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore;

ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le AMMINISTRAZIONE aggiudicatrici attraverso i propri servizi amministrativi, si riservano la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato. Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del Capitolato, l'Agenzia dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Sull'esecuzione del contratto vigila, per ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, il Responsabile/i preposto e individuato/i in sede di stipula del contratto derivato.

La corretta esecuzione del contratto verrà effettuata attraverso la verifica di conformità, eseguendo un controllo sulle modalità di effettuazione del servizio, a quanto contrattualmente stabilito, al fine di constatarne la rispondenza rispetto a quanto proposto in sede di offerta.

Nel caso vi fossero da evidenziare all'Agenzia eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o prescrizioni, alla stessa sarà assegnato un termine di dieci (10) giorni per le presentazioni delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevante inadempienza contrattuale, l'AMMINISTRAZIONE procederà a formalizzare la relativa contestazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Si rinvia a quanto disposto dagli artt. 105 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente a ciascuna AMMINISTRAZIONE contraenti. La fatturazione, maggiorata del bollo di legge, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA.

Le fatture dovranno essere intestate a ciascuna AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013.

Il codice univoco ufficio, utile per la fatturazione elettronica, è quello che sarà comunicato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice in sede di stipula del contratto derivato.

Ciascuna AMMINISTRAZIONE non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riporteranno il codice CIG indicato nel contratto derivato.

Ai sensi della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), a partire dalle fatture emesse dal 1/1/2015 nei confronti di ciascuna AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice, per qualunque cessione di beni o prestazione di servizi, l'Azienda pagherà ai fornitori il solo importo dell'imponibile evidenziato in fattura, senza corrispondere l'IVA, che verrà versata direttamente all'Erario da AMMINISTRAZIONE.

Nella fattura andrà indicata l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di arrivo della fattura fine mese ai sensi del Decreto Legislativo n. 192/2012, art.1 p.to 5 lett. a.

Scaduto il termine di pagamento di cui sopra ciascuna AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 30 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, affidata alle poste, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso applicato sarà quello legale.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Agenda potrà sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto con dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

Gli interessi scaduti non producono a loro volta interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Si intendono pervenute il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso ed il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese medesimo.

Nel caso di associazione temporanea di imprese le fatture saranno emesse direttamente ed unicamente dalla ditta mandataria, come indicata in sede di offerta.

ART. 14 PROROGA DELL'ACCORDO QUADRO

Al termine del periodo di validità dell'accordo quadro, l'AMMINISTRAZIONE Magiera Ansaloni potrà richiedere una proroga del contratto stesso per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi, che l'Agenda resterà obbligata ad accettare, mantenendo invariate le condizioni economiche a quel momento vigenti.

ART. 15 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, le norme della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (Disciplina della cessione dei crediti d'impresa) sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti dal contratto d'appalto che sarà sottoscritto con la ditta aggiudicataria della presente fornitura; le cessioni possono essere effettuate a banche o ad intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione del credito deve essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata all'AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice e diviene efficace qualora la medesima non la rifiuti, con comunicazione scritta da notificarsi al cedente ed al cessionario, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. E' ammessa la cessione di tutti o solamente di parte dei crediti che giungeranno a maturazione. In ogni caso, l'AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, contenute nel contratto con questi stipulato.

ART. 16 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 31 del CCNL 27.02.2014 per la categoria delle Agenzie di Somministrazione e dell'art 50 del d.lgs 50/2016 l'agenzia aggiudicataria, anche diversa dalle precedenti, è tenuta – in caso di fabbisogno assunzionale secondo le proprie autonome competenze organizzative - a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza rilevando, per quanto possibile e nel limite delle esigenze assunzionali ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore utilizzato di ciascun Ente aggregato. Pertanto l'aggiudicataria, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegeranno l'avviamento al lavoro di personale che cesserebbe al subentro della nuova agenzia e abbia già prestato servizio presso i medesimi Enti al fine di:

- Garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificamente acquisite
- Promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato

A tale proposito Il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica la dichiarazione di accettazione della clausola sociale per l'assorbimento, in base al proprio fabbisogno assunzionale e secondo le proprie autonome competenze organizzative, del personale alle dipendenze del precedente operatore economico.

ART. 17 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile, in sede amministrativa, il TAR di Parma.

Art. 18 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. potrà essere sottoposto a revisione il Margine di agenzia orario, dall'inizio del secondo anno contrattuale.

La revisione sarà operata, con cadenza annuale, su richiesta dell'appaltatore, previa adeguata istruttoria e, in mancanza di costi standardizzati, fino al limite massimo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito alla variazione dell'indice del mese antecedente l'inizio del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, previa dettagliata ed analitica dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'effettivo aumento dei costi connessi all'erogazione del servizio.

In mancanza di richiesta nei primi 30 giorni dalla decorrenza di detta facoltà, la richiesta non potrà essere in seguito recuperata in alcun modo dall'Agenzia per l'anno di competenza

Per la parte riferita al solo costo del lavoro (costo orario base) la revisione è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti all'applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adeguamenti normativi e retributivi, compresi gli arretrati, previsti dal CCNL.

ART. 19 DIRITTI SINDACALI E SCIOPERO

Ai lavoratori somministrati si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge 300/1970 e s.m.i.

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 146/90.

In caso di sciopero indetto dalle sigle rappresentative dei lavoratori somministrati, l'Agenzia deve porre in essere tutte le misure idonee richieste dall'AMMINISTRAZIONE per poter garantire la continuità dei servizi, senza ovviamente incorrere nelle fattispecie non consentite dalla normativa vigente. In caso di concomitanza di sciopero del personale dell'Agenzia e di quello dell'Amministrazione, spetterà all'Amministrazione il potere di disporre i contingenti per assicurare i servizi che dovranno poi essere comunicati e convalidati dall'agenzia per quanto di spettanza.

Gli Enti si impegneranno in caso di sciopero dei dipendenti dell'APL a garantire il loro diritto di sciopero con le esigenze del servizio.

Fermo restando che l'obbligo della comunicazione è in capo alle OO.SS., l'Agenzia aggiudicataria è altresì obbligata a trasmettere immediatamente ad AMMINISTRAZIONE la relativa comunicazione

ART. 20 RISOLUZIONE E RECESSO

L'Agenzia potrà recedere dal contratto d'appalto derivato solo con preavviso di 60 giorni fine mese da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e per giustificato motivo.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Agenzia aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno ad AMMINISTRAZIONE e mantenendo in essere in modo regolare i rapporti lavorativi attivi oltre tale data.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Il recesso del contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione.

L'AMMINISTRAZIONE può **risolvere** il contratto quadro e derivato oltre che per le condizioni previste all'art 108 del Codice appalti anche per:

- mancato superamento del periodo di prova
- perdita dei requisiti necessari all'Agenzia per l'esecuzione dell'appalto
- cessione del contratto in violazione di legge
- applicazione di oltre 2 penali anche non consecutive in corso di appalto
- Per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 1.500,00 entro 60 giorni;
- Per il reiterarsi di inadempienze contrattuali dell'Agenzia, nonostante una preventiva diffida scritta;
- Per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione;
- Nei casi di cessazione dell'attività dell'Agenzia, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso;
- Per l'eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare/deciso in capo all'AMMINISTRAZIONE aggiudicatrice che determini la forte riduzione o mancata esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro, da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione;
- Subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa.

L'Amministrazione con preavviso di 60 giorni fine mese può altresì esercitare il **recesso** dal contratto quadro e derivato unilateralmente anche durante la vigenza dei singoli contratti ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile nonché a norma dell'art 109 del D.Lgs. 50/2016 in qualsiasi momento; In tal caso il decimo delle prestazioni ancora dovute, relative ai soli contratti applicativi oggetto del recesso, è da calcolarsi esclusivamente sul margine orario di Agenzia.

Ad ogni modo, con la consapevolezza di quanto sopra, le singole Amministrazioni chiederanno di volta in volta l'attivazione dei lavoratori necessari in base alle effettive necessità e per periodi di tempo che ne permettano il più possibile il raggiungimento delle relative scadenze.

ART. 21 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto sarà nominato dal Titolare (ciascuna Amministrazione Aggiudicatrice), ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali per quello che attiene le informazioni, dati personali e sensibili dei quali i propri dipendenti verranno a conoscenza

- Natura e finalità del trattamento

Il Responsabile tratta i dati personali nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto principale e per le finalità individuate da quest'ultimo.

Il Titolare fornisce, di seguito, al Responsabile le pertinenti istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico.

Esse integrano quanto eventualmente già specificato nel contratto principale.

- Obblighi del Responsabile del trattamento

Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del Contratto.

Il Responsabile esterno del trattamento può autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo al servizio che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, né potrà usare i dati per propri scopi.

Nel caso in cui il Responsabile esterno decida di usare i dati per scopi propri ovvero per finalità o tramite mezzi non corrispondenti a quanto definito dal Titolare, sarà considerato a sua volta un Titolare per le attività di trattamento per le quali ha definito le finalità e/o i mezzi in autonomia, fatta salva la sua responsabilità per l'utilizzo illecito dei dati.

- Misure di sicurezza

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 32 del GDPR e potranno comprendere, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile tiene conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possono derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Compiti del Responsabile del Trattamento

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà porre in essere le seguenti attività legate al suo ruolo, salvo le ulteriori nascenti dal rispetto del GDPR o della normativa nazionale in corso di emanazione da parte del Governo, relativamente ai trattamenti che discendono dall'esecuzione del contratto principale, come da prospetto:

- Lo svolgimento di attività di trattamento dati per conto del Titolare nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto principale (articolo 28, paragrafo 3 lettera a, del GDPR);
- La garanzia che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto principale siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento (articoli 5 – 9 del GDPR);
- La possibilità di delegare - come sub Responsabili del trattamento – altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività che discendano direttamente dal contratto principale, previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento e dietro sua autorizzazione specifica (articolo 28, paragrafo 2, del GDPR). Il Fornitore/Responsabile rimane responsabile nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice per l'adempimento del sub Responsabile agli obblighi discendenti dal GDPR e dal presente accordo;
- la redazione e la tenuta di un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare - Registro dei trattamenti del Responsabile (articolo 30, paragrafo 2, del GDPR) contenente:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e degli eventuali sub Responsabili;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

- La periodica valutazione dell'impatto delle procedure e dell'organizzazione sulla tutela dei dati personali - DPIA (articolo 35 del GDPR);
- L'individuazione delle misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l'adeguamento tempestivo alle stesse (articolo 32 del GDPR);
- La collaborazione con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile della Protezione Dati nominato per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del GDPR e per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
- la collaborazione nella gestione del Data Breach, con l'obbligo per il Responsabile del trattamento di informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al Garante previsto dall'articolo 33 del GDPR;
- l'individuazione - all'interno della propria organizzazione - dei soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento, la loro nomina formale, la comunicazione al Titolare dell'avvenuta nomina ed il compito di fornire ai soggetti autorizzati indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati.

- Istanze degli interessati

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanza dagli interessati per l'esercizio dei diritti loro attribuiti dagli articoli dal 12 al 23 del GDPR, il Fornitore deve provvedere a:

- Darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
- Informare l'interessato dell'avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondere direttamente;

- Assistere le ASP per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR;
- Coordinarsi a tal fine con il Titolare, con il Servizio Affari Generali, - in qualità di soggetto preposto dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati - e con il Responsabile della Protezione Dati.

- Verifiche del Titolare

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione dell'ente tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi tipici dei Responsabili del trattamento di cui all'articolo 28 del GDPR.

Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare o far effettuare, prima, durante o dopo le operazioni di trattamento, verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento. L'intenzione da parte dell'amministrazione di svolgere o far svolgere verifiche, ispezioni o audit dovrà essere comunicata al Fornitore del servizio con congruo anticipo e comunque con almeno 10 giorni di preavviso.

- Scadenza del contratto

Il Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla scadenza del contratto o del diverso termine eventualmente dallo stesso previsto.

A discrezione dell'amministrazione, tutti i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare, devono essere restituiti a quest'ultimo e/o cancellati, salvo che la legge applicabile imponga al Fornitore del servizio la conservazione per un periodo ulteriore dei dati personali trattati.

Se le Operazioni di Trattamento si svolgono presso il Titolare su apparati nella disponibilità di quest'ultimo, sui quali siano state fornite al Responsabile e ai suoi incaricati le necessarie autorizzazioni e credenziali di autenticazione, all'atto della cessazione delle Operazioni di Trattamento le autorizzazioni vengono revocate e le credenziali disattivate

ART. 21 bis – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'OFFERENTE

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ASP) Magiera Ansaloni, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.

Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03, così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell'Amministrazione, titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.

ART. 22 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto, nonché i principi della legge n. 241/1990.

Il Direttore
Marco Gorrieri*

* Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.